

CIRCOLO CULTURALE IL CAMPANILE A.P.S.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORINARIA DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 2019

Addì 14 febbraio 2019 alle ore 10.30 in Via Carlo Calvi n. 1 – Cerro Maggiore, Frazione Cantalupo, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Circolo Culturale Il Campanile come da avviso comunicato ai soci in data 21 gennaio 2019 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Variazione della natura giuridica dell'associazione in Associazione di Promozione Sociale
- 2) Modifica dello Statuto vigente tramite l'approvazione di un nuovo Statuto in sostituzione integrale del precedente

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Lorenzo Crespi il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Valentina Digiesi che accetta l'incarico.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente più della metà del totale dei soci dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che ai fini di statuto, tutti hanno pari diritto di voto indipendentemente dalla qualifica e sono inoltre invitati ad esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, che devono essere trattati di concerto, il Presidente legge il nuovo testo di Statuto che l'associazione è tenuta ad adottare per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 come modificato dal D.lgs. 119/2018.

Inoltre i membri del Direttivo portano all'attenzione dei soci riuniti in assemblea straordinaria la necessità di variare la natura giuridica dell'associazione adottando la forma di Associazione di Promozione Sociale in luogo della precedente forma di semplice associazione culturale in quanto, i decreti sopra citati, prevedono una tale modifica all'assetto fiscale e normativo di tale forma associativa che si rende imprescindibile, date le attività svolte dal nostro ente, la variazione in APS.

Si procede quindi con la lettura di tutti gli articoli del nuovo Statuto e l'Assemblea, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto apportando modifiche minime che vengono immediatamente inserite nell'atto stesso e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con addebito delle eventuali spese sul conto dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria inoltre approva la variazione della natura giuridica della nostra associazione in Associazione di Promozione Sociale demandando al Presidente la comunicazione della variazione agli organi preposti dell'Amministrazione Finanziaria.

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 13.15, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

Il Presidente

Lorenzo Crespi

Lorenzo Crespi

Il Segretario

Valentina Digiesi

Valentina Digiesi

Chiana C...

Silvia...

Monti 14/20

Danieli Silvia Elena Vega

[Signature]

D.N.D.

[Signature]

Federica...

Cipriani Carolina Vega Daniele

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL FISCALISMO
REGIONE LIGURIA - GENOVA

Numero di protocollo 1 28/02/2018
Data di emissione 3

Fai delucidare la questione provinciale
con il tuo ufficio
Il Procuratore
Pierangela Arzuffi

Arzuffi

28/02/2019 N. 682
Il presidente o delegato
Paolo...
Il segretario
Pierangelo Antonelli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominato **"Circolo Culturale Il Campanile Associazione di Promozione Sociale"** per brevità denominata anche **"Circolo Culturale Il Campanile APS"**. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Cerro Maggiore, Via Carlo Calvi n. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alla lettera i) art. 5 D.lgs. 117/2017 relative all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione ha lo scopo di diffondere la tradizione e la cultura locale in genere, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale ed artistica, dirette a svilupparne, nell'ambito principalmente del proprio territorio provinciale e regionale, la conoscenza delle tradizioni folcloristiche e dei costumi locali fra i cittadini.

L'Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e folcloristici anche a carattere di rievocazione storica e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione ha inoltre tra i suoi scopi la valorizzazione delle peculiarità e la divulgazione delle ricchezze culturali, ambientali, turistiche ed architettoniche del territorio nel quale si trova ad operare. Si pone pertanto l'obiettivo di coordinare ed incentivare le autonome iniziative culturali del territorio, al fine di garantire ai progetti artistici, musicali e di comunicazione una maggior visibilità ed una più elevata qualità della proposta.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statuari potrà organizzare e/o promuovere:

- Corsi, lezioni e laboratori di avviamento alle attività perseguite;
- Convegni, conferenze e congressi;
- Mostre, visite guidate, percorsi culturali ed altri eventi culturali;
- Nuovi linguaggi attraverso canali multimediali, internet e nuove tecnologie;
- Coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere; provvedere alla realizzazione di periodici ed alla pubblicazione di testi;
- Ottenere per i propri soci facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni;
- Effettuare somministrazione di alimenti e bevande, anche in occasione delle manifestazioni organizzate dall'ente, ai propri soci e tesserati nel rispetto delle norme comunali e sanitarie eventualmente previste;
- Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, promozione sociale, turismo sociale, attività ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;

A fini organizzativi, l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, si propone di svolgere, occasionalmente, attività commerciali di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione si propone altresì di istituire concorsi ed assegnare borse di studio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'Associazione è apartitica.

Titolo II Soci

ART. 4 – Ammissione

Sono previste 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione e partecipano attivamente alle attività associative anche prestando la propria opera come volontari;
- simpatizzanti: sono coloro che non partecipano attivamente alle attività svolte dall'ente, ma sono interessati a rimanere aggiornati in merito alle attività svolte e partecipano in maniera saltuaria alle attività ed ai momenti aggregativi organizzati dall'associazione;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o simpatizzanti, tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o simpatizzanti, anche da altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in misura pari o inferiore al cinquanta per cento del numero delle APS.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali non esercitano diritto di voto in assemblea ed il cui parere ha mera natura consultiva e non vincolante. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

☐ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

☐ eleggere gli organi sociali;

☐ presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

☐ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;

1/ [60/98] prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico, consultare i verbali;

[60/98] esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta la Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola.

[60/98] votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

[60/98] rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

[60/98] svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

[60/98] versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione

ART. 6 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili (o diversa soglia prevista dalla normativa successivamente in vigore) e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. I soci volontari che prestano attività di

volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio, e notificata allo stesso a mezzo raccomandata, che:

- ☐ non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
- ☐ sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltagli dal Direttivo;
- ☐ commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera dell'organo di amministrazione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'organo di amministrazione nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

Titolo III Organi dell'Associazione

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

☐ nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

☐ nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

☐ approvare il rendiconto economico;

☐ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

☐ deliberare la variazione di sede legale;

☐ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

☐ deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;

☐ deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo stabilito dall'assemblea dei soci. Tale compenso, fatti salvi i limiti stabiliti dall'art. 14 comma 2 D.lgs. 117/2017, dovrà essere pubblicato annualmente, nel sito internet dell'Associazione.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e dell'Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Quando richiesto dai soci, l'Assemblea dei soci nominerà Il Vice Presidente dell'Associazione. Egli è eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica fino alla scadenza dell'organo di amministrazione e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. Può essere istituito in composizione monocratica oppure da un collegio di tre membri, essi devono essere scelti in base al dettato dell'art. 2397 del Codice Civile ed i compiti sono i seguenti:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ☐ attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti.

Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ corrispettivi specifici;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;
- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 anche a carattere commerciale

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

MC
W
DND
OK
DLS
AW
YH
OH
ST
Snob
Fede
EV
Re
Bz
d QR

MF

U
du
st
smallb
fade
CV
Re
M
d RR

mf

Cont. 6.

Due Banghi

Vijaya Dharwadkar

Silver Green

200

Charles B. M.

Chris Corbino

[Handwritten signature]

Federica Lovatelli

Valentina Deros

few hand

John G. Jones

Aracelis Velez

Max Redlin

Chloe Ann

Wm. J. L. L.

Daniel Simon

Marino